

4 DICEMBRE 2016



*Un percorso di
informazione critica, a
cura di Lipscuola.it*



“Quando l’assemblea sovrana discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana” (P. Calamandrei, 1947)

Senato approva il ddl Boschi. Renzi: "Io ultimo a chiedervi fiducia. Vedremo con chi sta il popolo"



Il premier Matteo Renzi e il ministro per Riforme Maria Elena Boschi (ansa)

Il premier sfida l'opposizione: "Se perdo referendum ne trarrò le conseguenze. Ma voglio rivedervi il giorno dopo la vittoria alle urne". La riforma passa con 180 sì, 112 no e un astenuto. Minoranza Pd: "Sì a referendum, ma solo con elezione diretta senatori". Decisivi i voti di verdiniani e delle senatrici vicine a T

No comment. Ma ricordiamo che la riforma costituzionale rappresenta il contenuto di un **ATTO DI INDIRIZZO DELLA MAGGIORANZA**

Formazione atto I – Vecchi e nuovi costituenti

FINALITÀ

- **Padroneggiare** il tema (de-forma costituzionale e legge elettorale) per essere in grado di rispondere a domande, prevenire obiezioni, evitare critiche
- **Metabolizzare** i rapporti tra la de-forma e la legge 107 per emancipare la campagna sul NO da questioni che possono sembrare meramente tecniche e piegarle ai **bisogni e alle urgenze dei cittadini**; nel nostro caso la riforma della scuola e le sue applicazioni

PERCHÉ ANDIAMO A CELEBRARE IL REFERENDUM POPOLARE?

- Come previsto dall'articolo 138 della Costituzione, la riforma – aspramente avversata dalle opposizioni parlamentari e da alcuni giuristi – non essendo stata approvata da almeno i 2/3 dei membri di ciascuna camera, non è stata direttamente promulgata, essendo prevista la facoltà, già sfruttata, di richiedere un referendum per sottoporla al giudizio popolare.
- A differenza di quelli abrogativi, i referendum costituzionali per esseri validi **non necessitano** del raggiungimento di un quorum di votanti; la riforma costituzionale sarà quindi promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore se, e solo se, i voti a favore saranno in numero maggiore di quelli contrari.

IL PRIMATO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA SULLA DEMOCRAZIA

- 28 maggio 2013, JP Morgan compone un documento di 16 pagine, dal titolo “Aggiustamenti nell’area euro”, in cui si legge:

«Quando la crisi è iniziata era diffusa l'idea che questi limiti intrinseci avessero natura prettamente economica. Ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici dei Paesi del Sud, e in particolare le loro Costituzioni, adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea».

OSSERVAZIONI PRELIMINARI- I

- **Il Parlamento che ha varato la riforma è stato eletto con legge cui la Corte Costituzionale ha eccepito svariati aspetti d'**incostituzionalità** (sentenza 1/2014).**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI– II

- I sostenitori del Sì sostengono tuttavia che la sentenza non abbia prodotto lo scioglimento delle Camere (fatto vero).
- Va però loro replicato che la Corte ha consentito il prosieguo della legislatura per il cd principio della “continuità dello Stato”, dal momento che uno Stato non può rimanere senza organi costituzionali. Il che però ha comportato da parte dell’attuale Parlamento un **abuso di funzioni**, dal momento che ha proceduto alla riforma in oggetto, peraltro approvata a maggioranza.
- Il legame tra corpo elettorale ed eletto si è alterato profondamente: un parlamento così slegato dai cittadini non avrebbe dovuto mettere mano ad una riforma costituzionale

UN PRESUPPOSTO NECESSARIO

- La Costituzione della Repubblica ha posto al **centro** della vita istituzionale del Paese il Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica)
- In altre parole, la modalità di organizzazione dello Stato che i costituenti hanno individuato si basa sull'istituzione maggiormente rappresentativa della **sovranità popolare**.
- Esattamente la finalità **opposta** a quella configurata dalla riforma della Costituzione, in particolare se combinata con l'Italicum

INTERVENTI SU **TITOLI IV** DELLA PRIMA PARTE E **I, II, III, V, VI** DELLA SECONDA PARTE: DALL'ART. 48 AL 133, CON L'ECCEZIONE DEL TITOLO IV (LA MAGISTRATURA)



LA “CAUTELA” DEI NUOVI “COSTITUENTI”

- Gli articoli modificati dalla riforma Boschi sono 47, più di un terzo della carta. Dal 1948 a oggi la riforma più invasiva che ha riguardato il testo costituzionale, la modifica del titolo V, aveva toccato 17 articoli.

BICAMERALISMO PARITARIO: FUNZIONI DI CAMERA E SENATO

Legiferare: un testo di legge DEVE essere approvato da entrambe le assemblee nella medesima stesura

Dare o negare la fiducia al Governo: è necessario il voto uguale di entrambe le assemblee

Eleggere in seduta comune il Presidente della Repubblica

Eleggere in seduta comune 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale

COSTITUZIONE DEL '48

CAMERA

- 630 DEPUTATI
- Elettorato attivo 18 anni, passivo 25

SENATO

- 315 SENATORI
- Elettorato attivo 25, passivo 40
- Presenza dei senatori a vita (ex presidenti della Repubblica e 5 personaggi illustri designati dal Presidente della Repubblica)
- Elezione su base regionale, disciplinata dalle leggi elettorali + quota italiani all'estero

SCOPO: ELIMINAZIONE DEL BICAMERALISMO PARITARIO - I

- I due organi avranno:
 - Composizione diversa
 - Diverso sistema elettorale
 - Funzioni in gran parte diverse

Solo la Camera dei Deputati mantiene inalterata la propria composizione, rappresenta la sovranità nazionale, vota la fiducia al Governo. Essa esercita:

- Funzione di indirizzo politico
- Funzione legislativa
- Funzione di controllo dell'operato del Governo

SCOPO: ELIMINAZIONE DEL BICAMERALISMO PARITARIO - II

Solo la Camera dei Deputati mantiene inalterata la propria composizione, **rappresenta la sovranità nazionale, vota la fiducia** al Governo. Essa esercita:

- Funzione di indirizzo politico
- Funzione legislativa
- Funzione di controllo dell'operato del Governo

IN REALTA', COME SI CERCHERA' DI EVIDENZIARE IN SEGUITO, AL BICAMERALISMO PARITARIO SI SOSTITUISCE UN BICAMERALISMO PASTICCIATO.

IL NUOVO SENATO: COMPOSIZIONE

- Agli attuali 350 senatori se ne sostituiscono 100, suddivisi in:
 - 74 consiglieri regionali, eletti da consigli regionali;
 - 21 sindaci, eletti dai consigli regionali
 - 5 senatori, nominati dal Presidente della Repubblica, con mandato di 7 anni non rinnovabile
- Non dovranno dimettersi dalle cariche, entrambe svolte part-time
- Il mandato di senatore coinciderà con l'altra carica, con scadenze variabili e modifiche continue
- La durata dei senatori a tempo determinato coincide con quella del mandato presidenziale (diventano diretti rappresentanti del Presidente)

NUOVO SENATO: FUNZIONI

- Rappresenta le “istituzioni territoriali” (Comuni e Regioni)
- Mantiene funzione legislativa (il suo voto è obbligatorio insieme a quello della Camera) **solo** su:
 - Leggi di revisione costituzionale
 - Leggi ordinarie a tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolari, leggi di iniziativa popolare, legislazione elettorale, relativa agli organi di Governo e alle funzioni di Comuni, Province, Città Metropolitane, autorizzazione ratifica trattati UE, eleggibilità dei senatori, ordinamento di Roma, regionalismo differenziato, partecipazione delle regioni a statuto speciale a formazione e attuazione norme UE, intese internazionali delle Regioni, patrimonio enti territoriali, poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli Enti territoriali, principi della legge elettorale sulle Regioni ordinarie, passaggio di un comune da una regione all'altra

FINE DEL BICAMERALISMO?

- Un nuovo senato (non elettivo e a composizione variabile a seconda della durata dell'incarico dei sindaci e dei consiglieri regionali che ricoprirebbero d'ora in poi la carica di senatori) dovrebbe votare paritariamente insieme alla camera per numerosi tipi di leggi (articolo 70) tra cui quelle **costituzionali**, quelle che **determinano le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane**
- Il nuovo senato eserciterà la sua funzione su ciò che concerne la **materia europea** (articoli 55 e 80), che riguardano molteplici aspetti della vita di un paese membro.

CRITERI DI ELEZIONE CONFUSI E CONTRADDITORI

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano «eleggono, con **metodo proporzionale**, i senatori tra i **propri componenti** e, nella misura di uno per ciascuno, tra i **Sindaci** dei Comuni dei rispettivi territori».



«I seggi sono attribuiti in ragione: dei **voti espressi** e della **composizione di ciascun Consiglio**», a definire la quale intervengono in tutte le leggi elettorali regionali **premi di maggioranza**.

Il criterio della «*conformità alle scelte degli elettori (...) in occasione del rinnovo dei medesimi organi*» è previsto **solo per i consiglieri regionali**.



«Modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei senatori» sono pertanto delegate a una **futura legge ordinaria** approvata da entrambe le Camere.

ELEZIONE DEI SENATORI

- L'elettività diretta del Senato non è questione oziosa, perché anche nella riforma il Senato **ha potere legislativo ordinario e di revisione costituzionale**.
- il fatto che sia rinviata a data da destinare la legge che individuerà il metodo per eleggere i senatori è inconcepibile in un testo costituzionale

DOPO L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI, LA CAMERA LE DEVE TRASMETTERE AL SENATO IN BEN TRE MODI DIFFERENTI

1 Il Senato, entro 10gg (richiesta 1/3 dei membri) può esaminare il pdl, proporre modifiche entro 30 gg, su cui si pronuncia definitivamente la Camera

2 Ddl proposti con "clausola di supremazia"* dal Governo si dispone l'esame del Senato entro 10 gg. Se il Senato approva a maggioranza assoluta, la Camera può deliberare definitivamente solo pronunciandosi a maggioranza assoluta

3 ddl in materia di bilancio o di rendiconto consuntivo approvati dalla Camera vanno direttamente al Senato (che può proporre modifiche entro 15 gg). Le proposte possono essere accettate o meno dalla Camera a maggioranza semplice

*prevede nell'art. 117 (Titolo V) come anche per le materie non di competenza statale, su proposta del Governo, possa intervenire la legge statale «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale»

INFINE...

- Il Senato, a maggioranza assoluta, può chiedere di procedere all'esame di ogni pdl; la Camera deve pronunciarsi entro 6 mesi.



- **Con ben 4 possibilità di intervento del Senato** rispetto alle leggi approvate dalla Camera (a fronte delle 2 attuali) è lecito dire che **IL PROCESSO LEGISLATIVO SARA' PIU' RAPIDO????**

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA RIFORMA - I

- Modifica del sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale:
 - Per l'elezione del Presidente partecipano al voto solo deputati e senatori; per i primi 3 scrutini occorre la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei componenti del Parlamento in seduta comune; dal quarto a sesto scrutinio necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{5}$ dei componenti dell'assemblea; dal settimo scrutinio in poi maggioranza dei $\frac{3}{5}$ dei votanti presenti.
 - I 5 giudici della Corte Costituzionale saranno eletti (anziché dalle Camere in seduta comune) 3 dalla Camera e 2 dal Senato

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA RIFORMA - II

- Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei Deputati
- Sono definitivamente soppresse le province
- È soppresso il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Modifica procedure referendum abrogativi: ancora necessarie 500mila firme; ma se ne vengono raggiunte 800mila sostituzione del quorum assoluto sugli aventi diritto, con una soglia da raggiungere calcolata sull'ultima tornata elettorale

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA RIFORMA - III

- Per le leggi di iniziativa popolare necessarie 150mila firme, a fronte delle attuali 50mila; i regolamenti delle Camere decideranno della loro discussione
- Possibilità di richiedere da parte di $\frac{1}{4}$ dei componenti della Camera e di $\frac{1}{3}$ dei senatori un giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali
- Viene promosso l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza

TITOLO V - I

- È rimosso dalla Carta costituzionale ogni riferimento alle province, eccetto quelle autonome di Trento e di Bolzano.
- All'articolo 116, sulle concessioni di condizioni particolari di autonomia alle regioni, è richiesto che le stesse siano in una «condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

TITOLO V - II

- Dall'articolo 117 scompaiono le materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni. Vengono quindi aggiunte alla lista delle materie la cui legislazione esclusiva spetta allo Stato varie materie, tra cui l'ordinamento delle professioni e della comunicazione; protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; mercati assicurativi; disposizioni generali e comuni su attività culturali e turismo; previdenza sociale; tutela, sicurezza e politiche attive del lavoro.
- All'articolo 118, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni amministrative sono aggiunti principi di «semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori».

TITOLO V - III

- Con l'articolo 120, sul potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti locali, è introdotta la formulazione di un parere da parte del Senato e si affida alla legge di stabilire «i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
- All'articolo 122, per gli emolumenti per i componenti degli organi di governo regionali, è introdotto un limite pari a quello dei sindaci dei comuni capoluogo di regione.
- All'articolo 126, per il decreto di scioglimento dei consigli regionali, è adottato il parere del Senato e non più di una commissione di deputati e senatori.

PERCHÉ È IMPORTANTE LEGGERE LA RIFORMA COSTITUZIONALE SULLA SCORTA DELLA LEGGE ELETTORALE ITALICUM

INTERSEZIONI PERICOLOSE



ITALICUM

Sistema proporzionale, con un premio di maggioranza di 340 seggi

Per ottenere il premio di maggioranza al I turno è necessario il 40% dei voti validi

Impossibile l'apparentamento tra liste; soglia di sbarramento del 3%

Gli elettori potranno esprimere 2 preferenze, ma i capilista (scelti dal partito) saranno eletti indipendentemente dal numero di preferenze ottenute

È previsto un turno di ballottaggio tra le due liste più votate

Il premio di maggioranza viene senza soglia a chi vince il ballottaggio e la trasformazione dei voti in seggi avviene sulla base dei voti espressi al primo turno

UNA EFFICACE SIMULAZIONE

ITALICUM ECCO PERCHE' NON LO VOGLIAMO!



DISTRIBUZIONE
DISEGUALE DEI
SEGGI




DISEGUAGLIANZA
DEI CITTADINI NEL
VOTO

COME FUNZIONA

Se al primo turno nessuno dei partiti concorrenti riesce a superare la soglia del 40% si va al ballottaggio.
Il **Premio di maggioranza** viene assegnato **senza soglia** a chi vince il **ballottaggio**, ma la trasformazione dei voti in seggi avviene sulla base dei voti espressi al primo turno

SIMULAZIONE ITALICUM



1
VOTO
DEL
CITTADINO DI
MAGGIORANZA



=



3,67 VOLTE
1 VOTO DEL
CITTADINO DI
MINORANZA

TU
DA CHE
PARTE
STAI?

FIRMA E
SCEGLI
IL TUO
FUTURO


SE IGNORI
CANCELLI LA
DEMOCRAZIA


www.referendumitalicum.it

LEGGI ELETTORALI A CONFRONTO

Legge Acerbo, Regno d'Italia, 1923	«Italicum», Repubblica italiana, 2015
Sponsor: Benito Mussolini	Sponsor: Matteo Renzi
Sistema proporzionale con premio di maggioranza per l'elezione della Camera dei Deputati; turno unico	Sistema proporzionale con premio di maggioranza per l'elezione della Camera dei Deputati; previsto ballottaggio
Soglia da raggiungere per ottenere il premio di maggioranza 25%; In difetto: ripartizione proporzionale dei seggi secondo la norma del 1919	Soglia da raggiungere: 40% al primo turno; In difetto: Ballottaggio tra le due liste più votate
Premio di maggioranza: 2/3 dei seggi (356 su 535)	Premio di maggioranza: 54% dei seggi (340 su 630)
Massimo numero di candidati presentabili : 356	Capilista bloccati
Suffragio universale maschile	Suffragio universale

L'ITALIA È UNA REPUBBLICA PARLAMENTARE





**Come è organizzato
l'esercizio dei poteri dello Stato
nella Repubblica italiana?**

LA COMBINAZIONE TRA RIFORMA COSTITUZIONALE E ITALICUM

Trasformerebbe la forma di governo in senso verticistico, consegnando ad una maggioranza artificiale (pompata dal premio) molti dei pesi e contrappesi esistenti e tradendo completamente il legame di rappresentanza che unisce i cittadini e gli eletti

Costituirebbe un avanzamento verso una “democrazia di investitura”, in cui stabilità e forza delle istituzioni dipendono dalla compattezza del partito di maggioranza e dal carisma dell'uomo solo al comando, invece che dall'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole e dal confronto democratico tra forze politiche e sociali in Parlamento

LO STRAPOTERE DELL'ESECUTIVO (ESPRESSIONE DI UNA MAGGIORANZA POLITICA) SUL LEGISLATIVO (ESPRESSIONE DELLA SOVRANITÀ POPOLARE)

Meccanismo del voto “a data certa”: il Governo può chiedere alla Camera di iscrivere all’odg – con priorità – un ddl che ritenga essenziale per l’attuazione del proprio programma: entro 5 gg la Camera deve inserirlo in agenda e discuterlo entro 70gg. Deve trasmetterlo a Senato entro 5gg, che può modificarlo entro 15 (tempi più brevi)

Titolo V: il Governo potrà indebolire le autonomie territoriali proponendo che le competenze legislative attribuite alla Regioni vengano esercitate dallo Stato (clausola di supremazia) qualora lo richieda l’“interesse nazionale o lo imponga l’unità giuridica ed economica della Repubblica”

CONDIZIONAMENTO DEL GOVERNO SUI LAVORI DEL PARLAMENTO, VIOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI CON INGERENZA DELL'ESECUTIVO SUL LEGISLATIVO

IL RAPPORTO DI FIDUCIA

- Art. 94 della Costituzione: il Governo deve avere la fiducia delle due Camere
- Il Governo può stare in carica solo con la fiducia del Parlamento
- Deve esistere tra Governo e Parlamento un rapporto di fiducia
- Il Parlamento può costringere alle dimissioni il Governo votando la sfiducia

ROTTAMARE LA REPUBBLICA PARLAMENTARE

Capilista bloccati

Divieto di coalizione

Sovranità ceduta
ai partiti

- Premio di maggioranza
- Fiducia monocamerale
- Corsie privilegiate per l'iniziativa legislativa dell'esecutivo

Prevalenza del
Governo sul
Parlamento

IL PREMIERATO ASSOLUTO

- La vittoria del ballottaggio determinerebbe una sorta di investitura diretta del leader del partito vincente, Presidente del Consiglio in pectore (indipendentemente dalla percentuale di voti ricevuti → elezione diretta del Presidente del Consiglio (e il presidente della Repubblica? Costretto alla nomina, esentato dal ruolo di controllo e garanzia)
- Configurazione del primato dell'Esecutivo sul legislativo

CI OBIETTERANNO CHE...

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente
**"disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del Cnel
e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione"**,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 88 del 15 aprile 2016?»


Sì

No

Alcune repliche alle quali dobbiamo essere preparati

LA RIFORMA LIMITA I COSTI DELLA POLITICA

Spese per il Senato: 540 milioni, 0,064% del bilancio dello Stato



Indennità dei senatori (42ml)



Unica voce di spesa a scomparire con la riforma

Diaria: 37 ml

Spese di viaggio + permanenza a Roma

Pensioni ex senatori e ex dipendenti (233 ml) + immobili, servizi, personale

IL BICAMERALISMO PARITARIO IMPEDISCE DI LEGIFERARE

- Tempo medio di approvazione di ddl e pdl → 279 gg
- La decretazione di urgenza non ha mai risentito di lungaggini
- La maggior parte delle leggi è approvata in sole due letture
- Si è già dimostrato come la scomparsa del bicameralismo paritario rimane su molte materie

Letture per approvazione

XVI legislatura ddl e o pdl:
3 + di 4 letture
12 → 4 letture
45 → 3 letture
301 → 2 letture

Leggi approvate:
Germania 2153
Italia 1894
Francia 1385
Spagna 700
Regno Unito 630

Produzione legislativa

IL SÌ GARANTISCE LA GOVERNABILITÀ

- È vero. Infatti:
- Un potenziale premierato – che configura il voto del popolo sostanzialmente solo nell’investitura per la leadership – di fatto **riduce al silenzio** le correnti di partito minoritarie.
- Governabilità affidata al decisionismo di un leader, giocata tra un numero ristretto di politici, finalizzata a correggere il metodo parlamentare della concertazione tra i partiti, retta su una cittadinanza apatica



E LA DEMOCRAZIA????

LA RIFORMA DEL TITOLO V RIPRISTINA COMPETENZE CERTE

- La riforma in alcuni casi ripartisce in **modo ambiguo** le materie.
 - Per quanto riguarda, per esempio, il patrimonio culturale (articolo 117) se da un lato la tutela e la valorizzazione sarebbero in capo allo stato, dall'altro la promozione spetterebbe alle regioni, con conseguenti conflitti di competenza davanti alla corte costituzionale (qual è il confine tra “valorizzazione” e “promozione”?).
 - Anche in materia di salute, il ritorno della competenza legislativa in capo allo stato – che tanto ha entusiasmato il mondo della sanità – riguarda solo le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”, mentre resta alle regioni la competenza in materia di “organizzazione dei servizi sanitari e sociali”, il vero punto debole del sistema da cui discende l'impossibilità di garantire a tutti un uguale diritto alla salute.

PROMEMORIA

- Le istituzioni e le procedure contenute nella II parte della Costituzione e attaccate dalla riforma sono **funzionali alla realizzazione dei diritti individuati nella prima**
- La maggioranza solitaria ed artificiale che occuperebbe l'unica Camera completamente operativa dal punto di vista del potere legislativo **potrebbe teoricamente decidere da sola** – e con scarse prospettive di antagonismo della minoranza – di andare a modificare anche drasticamente libertà, diritti, stato sociale ecc.
- Senza un Parlamento rappresentativo e una legge elettorale che configuri una rappresentazione realistica della volontà del popolo sovrano - strumenti efficaci di partecipazione democratica - **i nostri diritti sono potenzialmente sotto attacco**

LA CAMPAGNA DELLA SCUOLA DEMOCRATICA PER IL NO - I

- Slogan: CI RIGUARDA
 - Materiale:
 - Logo condiviso
 - appello (sui cui raccogliere firme, da collocare in una piattaforma, ecc.)
 - Volantini
 - Gadget vari che verranno via via prodotti

LA CAMPAGNA DELLA SCUOLA DEMOCRATICA PER IL NO – II

- Slogan: **CI RIGUARDA**
 - Revisione del testo a.c. del PD Vero/Falso con trattazione di ciascuna parte e ribaltamento della prospettiva
 - Rivisitazione di pezzi, filmati, interviste tratte dal dibattito quotidiano commentate adeguatamente
 - Iniziative sui territori, quanto più possibile unitarie
 - Pagina FB
 - La riforma spiegata agli studenti e ancora...



APPELLO DI DOCENTI PER IL NO ALLE MODIFICHE COSTITUZIONALI

Siamo docenti della scuola: pubblica, laica, pluralista, democratica.

Ci sentiamo vincolati ai principi della Costituzione Italiana e alla funzione che essa assegna alla Scuola, luogo di promozione dell'emancipazione umana, del sapere critico e della libertà di pensiero.

La Costituzione entra ogni giorno, come creatura viva e pulsante, nel nostro agire e nelle nostre aule.

Ne insegniamo la genesi antifascista, lo spirito unitario dei costituenti, i valori cui si ispira ed i contenuti imprescindibili: il lavoro a fondamento della Repubblica, della dignità umana e come diritto inalienabile, la parità dei diritti, il ripudio della guerra, la partecipazione democratica, la tutela dei beni comuni e del patrimonio artistico e culturale, la libertà di pensiero e di espressione, l'uguaglianza, la ricerca scientifica e tecnologica libera, la sovranità popolare.

Crediamo in una scuola come laboratorio di democrazia. Per questo ci opponiamo a tutte le operazioni che ne stravolgono il ruolo, svilendola e deformandola a mero strumento di esercizio del potere e di omologazione, compatibile con una società basata sulla competizione e sull'individualismo, gerarchizzata e subordinata al mito del mercato e del profitto.

Ci sentiamo impegnati a promuovere percorsi di crescita culturale e sociale e ad avversare, con tutti gli strumenti costituzionalmente garantiti, un'idea oligarchica di scuola e di società veicolata sia dalla presunta "Buona scuola" che dalle cosiddette "riforme costituzionali".

Di entrambe ci allarmano tanto il metodo del "finto ascolto" e del mancato confronto quanto il merito dei provvedimenti, che prefigurano un paese deprivato non solo sul piano economico ma anche su quello culturale e della democrazia.

Al potere concentrato nelle mani del dirigente scolastico, allo svuotamento degli organi collegiali, alla frantumazione della comunità educante e del sistema nazionale d'istruzione, fino alla subalternità agli interessi dell'azienda con l'alternanza scuola lavoro, corrispondono la concentrazione dei poteri nelle mani del Governo e l'umiliazione del Parlamento e, dunque, l'asservimento alle oligarchie industriali e finanziarie e la sottrazione di sovranità popolare.

Il discorso pubblico appare dominato da un linguaggio arrogante fatto di parole d'ordine fuorvianti, propagandate come valori costituenti.

Ad esse opponiamo le parole della cultura e dei diritti: al mito della velocità il tempo della riflessione, alla meritocrazia l'impegno responsabile, all'esaltazione della semplificazione banalizzante la capacità di cogliere la complessità, alla governabilità il buon governo, alle false promesse di risparmio l'investimento in democrazia, al decisionismo l'equilibrio dei poteri, alla cultura del capo la partecipazione consapevole, alla logica maggioritaria il valore del pluralismo, al pensiero unico il pensiero plurale e critico.

La difesa della Costituzione ci chiama tutti in causa.

Ci riguarda!

**Per questo votiamo e invitiamo a votare NO al referendum
sulle modifiche costituzionali.**

Marina Boscaïno, insegnante di Italiano e Latino, Roma

Tonia Guerra, maestra elementare, Bari

Giovanni Cocchi, insegnante di Materie Letterarie, Bologna

Mauro Presini, maestro elementare, Ferrara

Carlo Salmaso, insegnante di Matematica e Fisica, Padova

LA SCUOLA DICE

NO



Ci riguarda, perché:

- la Costituzione assegna alla Scuola il compito di formare alla democrazia e al pensiero critico;
- la parità dei diritti, la partecipazione democratica, la tutela del bene comune, la libertà e l'uguaglianza sono elementi irrinunciabili dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- c'è un nesso preoccupante fra le modifiche che stravolgono la Costituzione e la legge propagandata come "Buona scuola";
 - ❖ la concentrazione dei poteri nelle mani del dirigente scolastico corrisponde alla concentrazione dei poteri in quelle del Governo;
 - ❖ lo svuotamento degli organi collegiali corrisponde all'umiliazione del Parlamento;
 - ❖ la frantumazione e la gerarchizzazione del sistema nazionale d'istruzione corrispondono alla sottrazione di sovranità popolare.

Ci riguarda perché siamo la scuola pubblica, laica,
democratica: la Scuola della Costituzione

**IL NO LI PUÒ FERMARE
LA FORZA DEL NO È
RIDARE POTERE AI CITTADINI**

IL PERCHÉ DELLA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER IL NO

- La difesa della Costituzione e delle istituzioni repubblicane rappresenta un'occasione irripetibile per il nostro Paese per tentare di salvaguardare quel che rimane del **rispetto dei principi fondamentali della Carta** stessa, formalmente intoccabili, in realtà erosi implacabilmente da decenni di neoliberalismo e di *diktat* della tecnocrazia bancaria europea: **uguaglianza, dignità del lavoro, solidarietà, ripudio della guerra.**
- Gli stessi principi che la **scuola pubblica** – per il suo mandato costituzionale – è obbligata a salvaguardare e tenere in massimo conto. Senza un potere legislativo autonomo, realmente espressione della libera volontà popolare, garantito da un sistema di contrappesi e controllo, la realizzazione di quei principi (rallentata o interrotta dal primato dell'economia) sarà definitivamente un'utopia.

LA LEGGE 107/15

Il testo della Legge 107/2015 prevede che, entro diciotto mesi dalla sua promulgazione, venga adottata **da parte del Governo** una serie di **Decreti Attuativi** su temi fondamentali (riordino della legislazione scolastica al nuovo sistema di formazione e reclutamento ~~dei docenti della scuola secondaria, sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6, revisione delle modalità di svolgimento dell'esame al termine del primo e del secondo ciclo di Istruzione, promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici, revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.~~



ANALOGIE INQUIETANTI

LA SCUOLA DELLA I07

- Potere concentrato nelle mani del Ds
- Svuotamento degli OOCC
- Frantumazione della comunità educante e del principio di unitarietà del sistema scolastico di istruzione

LE ISTITUZIONI DELLA BOSCHI

- Concentrazione del potere nelle mani del Governo
- Umiliazione del Parlamento e della volontà e sovranità popolare

BUONA MOBILITAZIONE A TUTTI!

...TUTTO QUELLO CHE LA NOSTRA CREATIVITA' E LA NOSTRA
PASSIONE DEMOCRATICA SARANNO IN GRADO DI METTERE IN
CAMPO RAPPRESEN
TERA' IL MODO MIGLIORE PER
RIBADIRE CHE
CI RIGUARDA



[Si ringrazia
Libertà e Giustizia
per il
preziosissimo e
continuamente
aggiornato
Vademecum:
[http://www.liberta
egiustizia.it/tag/refe
rendum-
costituzionale/](http://www.libertaegiustizia.it/tag/refe
rendum-
costituzionale/)]